



Comitato Provinciale di Alessandria

Corso Saracco 133 – 15076 Ovada (AL)

Tel. 0143 1438151

Cell. 347 4780243

E-mail: acsi.alessandria@gmail.com

Sito: www.acsialessandria.it

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Titolo I ATTIVITÀ

1. La stagione sportiva

L'anno sportivo della Struttura di Attività del calcio ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

L'attività delle Associazioni deve prevedere una sospensione, fra una stagione sportiva e l'altra, i cui termini sono stabiliti dalle Strutture di Attività territoriali, regionali e nazionale per quanto di loro competenza. Detti termini devono essere pubblicati sul Comunicato ufficiale emesso dalla Struttura di Attività che le ha deliberate.

2. Classificazione dell'attività

- a) La Struttura di Attività calcio ACSI organizza e gestisce l'attività per le Associazioni sportive, gli Atleti, i Dirigenti, gli Arbitri, gli Osservatori e gli Allenatori che intendono svolgerla a puro carattere amatoriale.
- b) La Struttura di Attività calcio ACSI organizza attività di carattere **ufficiale** o **non ufficiale**.
 - 1) L'attività ufficiale è considerata quella relativa a manifestazioni indette, organizzate o gestite dalle Strutture di Attività calcio, compresa quella relativa a Rappresentative o Selezioni territoriali, regionali e nazionali, ed espressamente qualificata come tale dalla Struttura di Attività calcio nazionale.
 - 2) L'attività non ufficiale è quella non espressamente dichiarata ufficiale dalla Struttura di Attività calcio.
- c) Tutta l'attività è divisa in **ambiti**:

- agonistico;
 - non agonistico.
- d) Sono previste le seguenti **discipline**:
- calcio a 11;
 - calcio a 5;
 - calcio a 7/8.

Nelle discipline del calcio a 11, calcio a 5, calcio a 7/8 l'attività Over 35/40 può essere svolta contemporaneamente nella medesima disciplina purché vi sia una sosta fra le due attività di almeno un giorno solare.

Eventuali altre discipline non specificamente previste possono considerarsi agonistiche o non agonistiche.

- e) Per il solo ambito non agonistico, i soggetti di un sesso possono partecipare ad attività rivolta a soggetti dell'altro sesso, purché in regola con le età previste per le diverse categorie.

Titolo III ASSOCIAZIONI

3. Adesione all'ACSI

Le Associazioni sportive che intendono partecipare all'attività organizzata e gestita dalla Struttura di Attività calcio devono aderire all'ACSI secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale. L'adesione ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione delle finalità e dei principi sanciti nello Statuto e nel Regolamento Nazionale acsi.

4. Iscrizione delle Associazioni all'attività della Struttura di Attività ACSI

Le Associazioni che hanno sottoscritto l'adesione all'ACSI, per partecipare alle attività promosse dalla Struttura di Attività calcio, devono:

- a) inoltrare alla Struttura di Attività calcio territorialmente competente, nei modi e nei termini fissati nelle Norme di partecipazione, apposita domanda d'iscrizione sottoscritta dal Presidente o dal suo delegato;
- b) versare la quota d'iscrizione prevista e la cauzione.
- c) dichiarare gli indirizzi e i recapiti dell'Associazione, del Presidente e dei Dirigenti;
- d) tesserare obbligatoriamente il suo Presidente
- e) comunicare i colori sociali della squadra dell'Associazione;
- f) consegnare alla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente la dichiarazione del Presidente dell'Associazione attestante la conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria e l'impegno a far sottoporre i propri Soci Atleti alla visita medica richiesta

5. **Obbligo di comunicazione di dati societari**

- a) La denominazione della squadra deve corrispondere alla denominazione dell'Associazione indicata sulla scheda di adesione
- b) Le Associazioni possono partecipare alle attività della Struttura di Attività calcio con squadre aventi un nome diverso dalla propria denominazione sociale, purché ne facciano esplicita richiesta all'atto della domanda d'iscrizione.

6. **Rappresentanza dell'Associazione**

Durante lo svolgimento delle gare, rappresentano l'Associazione: l'Accompagnatore ufficiale e/o il Capitano della squadra.

7. **Inadempimenti economici. Diffida e prelievo coattivo**

- a) Ogni Associazione deve adempiere le obbligazioni contratte nei confronti della Struttura di Attività calcio.
- b) In difetto, la Struttura di Attività può alternativamente disporre:
 - I) la **non effettuazione della gara** successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
 - II) il **prelievo coattivo**, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, tramite un incaricato della Struttura di Attività calcio munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della Struttura di Attività calcio, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.

Titolo IV SOCI

8. **Dirigenti**

- a) Sono considerati Dirigenti, nell'ambito dell'attività sportiva della Struttura di Attività calcio, coloro che sottoscrivono l'apposita tessera e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tranne il Presidente che deve aver compiuto la maggiore età.
- b) I Dirigenti possono svolgere anche le funzioni di Atleti per la medesima Associazione.
- c) I Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleti per altre Associazioni che partecipino ad attività in ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione, purché siano in possesso della scheda attività predisposta dall'ACSI, pena le sanzioni
- d) Per poter partecipare all'attività come Atleta, il Dirigente deve rispettare le normative previste per il tesseramento degli Atleti e per la tutela

sanitaria

9. Allenatori

Sono classificati Allenatori i Dirigenti in possesso della specifica abilitazione e che abbiano compiuto la maggiore età.

10. Atleti

- a) Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione affiliata ACSI partecipante a manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio ACSI.
- b) Gli Atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla stagione corrente.
- c) Gli Atleti possono tesserarsi anche come Dirigenti per la medesima Associazione o per altra Associazione partecipante ad attività di ambito o categoria o disciplina differenti, regolarizzando il tesseramento presso gli Uffici ACSI preposti.

11. Arbitri

Sono **Arbitri** coloro che:

- a) hanno sottoscritto l'apposita tessera;
- b) sono iscritti all'apposito Albo Territoriale;
- c) hanno compiuto il 16° anno di età;
- d) hanno superato l'esame di abilitazione;
- e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalla normativa vigente
- f)

Titolo V TESSERAMENTO

12. Tesseramento degli Atleti

- a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività della Struttura di Attività calcio devono tesserarsi all'ACSI, con modalità previste dalle Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale e territoriale.
- b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle relative Convenzioni stipulate dalla Struttura di Attività calcio ACSI. In assenza di Convenzioni nazionali, eventuali Convenzioni contratte a livello locale hanno valore ed efficacia unicamente nell'ambito dell'attività organizzata dalla Struttura di Attività calcio che ha sottoscritto la Convenzione stessa. In mancanza di Convenzioni, il tesseramento degli Atleti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle Norme di partecipazione emanate dalla Struttura di Attività calcio nazionale ACSI.
- c) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in manifestazioni diverse, a

manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda d'attività per ogni Associazione con la quale partecipano a ogni manifestazioni.

- d) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
- e) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di disciplina.

13. Tesseramento dei Dirigenti e degli Allenatori

Per il tesseramento dei Dirigenti e degli Allenatori valgono le stesse modalità previste per gli Atleti. In ogni caso è ammesso:

- a) il loro tesseramento anche se sono già tesserati per altre Organizzazioni sportive e hanno preso parte effettiva all'attività;
- b) il loro tesseramento in ogni momento della stagione sportiva.

14. Tesseramento degli Arbitri e degli Osservatori

Agli Arbitri e agli Osservatori è rilasciata la tessera prevista per i Dirigenti. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito della Struttura di Attività calcio.

Gli Arbitri e gli Osservatori non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale, presso Associazioni calcistiche affiliate all'ACSI.

È consentito agli Arbitri e agli Osservatori, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al Responsabile della Struttura di Attività, di partecipare alle manifestazioni sportive come Atleti, Dirigenti e/o Allenatori purché queste non siano ancora iniziate: in tal caso gli Arbitri non possono dirigere le partite della stessa fase o girone ai quali la loro Associazione partecipa.

15. Scioglimento del rapporto sportivo con l'Associazione d'appartenenza da parte dei Tesserati durante la stagione sportiva

I Soci che svolgono attività nella Struttura di Attività calcio ACSI possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:

- I) recesso del Socio;
- II) inattività, scioglimento, ritiro o esclusione dell'Associazione;
- III) cambio di residenza.

a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del Socio

Il Socio può recedere dal rapporto sportivo quando:

- I) non abbia preso parte ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa

nella stagione **sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5 o a 7/8.**

Il Tesserato deve quindi consegnare alla Struttura di Attività calcio territorialmente competente la dichiarazione scritta di recesso, al fine di poter procedere con la regolarizzazione del Tesseramento presso l'Ufficio preposto.

b) Inattività, ritiro o esclusione dell'Associazione

Si intende per inattività la non iscrizione ad una manifestazione di carattere ufficiale. Non è inattività la mancata partecipazione a una fase della manifestazione per esclusione dalla stessa, così come non è inattività la mancata partecipazione a successive manifestazioni regionali o nazionali nella corrente stagione sportiva.

In caso di inattività della Associazione, i Tesserati di questa hanno diritto allo scioglimento del rapporto sportivo.

Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione abbia comunicato il proprio ritiro da una manifestazione o sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi della Struttura di Attività calcio, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione. Il ritiro di un'Associazione dalla manifestazione, deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale.

c) Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, quest'ultima deve comunicare alla Struttura di Attività calcio territoriale di competenza l'avvenuto scioglimento e l'elenco dei nominativi dei suoi Soci.

A seguito del ricevimento di tale comunicazione, la Struttura di Attività calcio deve ufficializzare sul proprio Comunicato ufficiale tale scioglimento.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato ufficiale, i relativi Soci risolvono di diritto il loro rapporto sportivo con detta Associazione.

16. Congedo temporaneo dell'Arbitro

Ogni Arbitro in attività può richiedere, per iscritto, il congedo temporaneo al Coordinatore del Settore arbitrale territorialmente competente. Il diniego deve obbligatoriamente essere motivato in forma scritta e ricettizia.

**Titolo VI
TUTELE**

17. Tutela sanitaria

a) Competenza primaria della Struttura di Attività calcio ACSI è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto

meramente burocratico di idoneità fisica alla pratica sportiva.

- b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dall'ACSI in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
- c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri Soci-A atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme di legge vigenti che prevedono:
- il certificato medico di stato di buona salute di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica per gli Atleti partecipanti all'attività non agonistica;
 - il certificato medico-sportivo di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per gli Atleti partecipanti all'attività agonistica.
- d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
- e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
- f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.

18. Tutela assicurativa

Al momento della richiesta di adesione e di tesseramento, le Associazioni sportive e i loro Tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'Ufficio tesseramento ACSI all'atto dell'adesione stessa.

Le Associazioni sportive e i Tesserati possono contrarre anche altre polizze assicurative.

Titolo VII ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

19. Campionati

Sono classificati Campionati le manifestazioni sportive di ambito non agonistico, che possono articolarsi in più fasi e prevedere l'accesso a eventuali Finali provinciali/regionali/nazionali.

I Campionati possono essere di livello nazionale, regionale e territoriale. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione. I Campionati possono essere strutturati in uno o più gironi. I Campionati possono altresì prevedere più categorie di merito. Le categorie di merito non devono essere necessariamente collegate fra loro da meccanismi di promozione e retrocessione.

20. Tornei

Sono definiti Tornei le manifestazioni sportive di ambito agonistico o non agonistico e che non possono prevedere l'accesso a fasi Finali nazionali. I Tornei possono essere di livello regionale, provinciale e territoriale. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione.

21. Regolamentazione delle manifestazioni sportive

Tutte le modalità di svolgimento delle manifestazioni sopra descritte, a qualsiasi livello, devono essere indicate nelle Norme di partecipazione.

Titolo VIII CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI

22. Formazione della classifica dei gironi "all'italiana"

La formazione della classifica nei gironi "all'italiana" è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- tre punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- c) migliore differenza reti in classifica generale;
- d) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- e) gara di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione.

Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio, dovrà procedersi alla compilazione della "classifica avulsa", consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i seguenti criteri:

- 1) punti conseguiti negli incontri diretti;
- 2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- 3) migliore differenza reti in classifica generale;
- 4) maggior numero di reti segnate in classifica generale.

In caso di ulteriore parità tra due o più squadre: gara/e di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione.

23. Gare a eliminazione diretta

- a) Se è prevista una partita unica e il risultato al termine dei due tempi di gara sia in parità, per determinare la squadra vincitrice l'Arbitro deve

far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio ACSI

- b) Nel caso siano previste partite di andata e ritorno e al termine del secondo tempo della gara di ritorno la somma delle reti segnate dalle squadre nei due incontri sia in parità, l'Arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio ACSI
- c) Non è prevista l'effettuazione di tempi supplementari.

Titolo IX DIREZIONE DELLE GARE

24. Arbitro

Le gare organizzate dalla Struttura di Attività devono essere dirette da uno o due Arbitro/i designato/i.

Gli Arbitri hanno il compito e il dovere di:

- I) presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per l'esecuzione delle formalità previste prima dell'inizio della gara;
- II) dirigere le gare in base alla Normativa generale e al Regolamento del gioco del calcio ACSI;
- III) redigere il referto arbitrale in modo completo, veridico e leggibile;
- IV) di mantenere il segreto sul contenuto del referto.

È obbligatoria, per tutti gli Arbitri, la seguente tenuta di gara:

- a) casacca, pantaloncini e calzettoni di colore differente da quello delle maglie delle due squadre;
- b) scarpe da calcio;
- c) distintivo ACSI;
- d) taccuino con cartellini rosso e giallo;
- e) orologio con cronometro;
- f) fischiello.

Qualora sia prevista una terna arbitrale o il doppio Arbitro, la loro divisa di gara deve inderogabilmente essere uguale, pena la sanzione

Nel caso in cui la partita non possa disputarsi per l'inadempimento dell'obbligo previsto dalla precedente lettera a) l'Arbitro è soggetto alla sanzione prevista

L'assegnazione a svolgere attività a livelli territoriale, regionale e nazionale è determinata dal riconoscimento, di effettive capacità tecniche e comportamentali dimostrate durante la stagione sportiva.

25. Assenza dell'Arbitro designato

- a) Se all'ora ufficiale di inizio della gara l'Arbitro designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attenderlo per un periodo

pari alla durata di un tempo previsto per la gara o per un periodo diverso previsto dalle Norme di partecipazione.

- b) Nelle partite in cui sia prevista la presenza del doppio Arbitro e uno dei due non sia arrivato sul campo entro i termini indicati, l'altro Arbitro dirigerà la gara da solo.
- c) Qualora sia designata una terna arbitrale e siano presenti soltanto uno o entrambi gli Assistenti ufficiali, la direzione della gara sarà assunta da uno di loro. In tal caso, entrambe le Associazioni devono mettere a disposizione un loro Tesserato per svolgere la funzione di Assistente di parte.
- d) Nel caso l'assenza dell'Arbitro si protragga oltre i termini previsti al punto a) del presente articolo, le due Associazioni interessate devono affidare la direzione della gara ad altro Arbitro della Struttura di Attività ACSI o di altro Ente convenzionato eventualmente presente sul campo di gioco. In ogni caso è inderogabilmente esclusa la facoltà di consentire alle Associazioni di far dirigere le gare ad Arbitri che non appartengano alla Struttura di Attività ACSI o ad altro Ente convenzionato, pena la nullità della stessa partita.
- e) L'Associazione che si rifiutasse di accettare la direzione di un Arbitro nel rispetto delle presenti norme è considerata rinunciataria alla gara a tutti gli effetti.

26. Assistenti di parte

Qualora non sia prevista o possibile la presenza di Assistenti ufficiali, le Associazioni sono obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere la funzione di Assistente, un loro Socio. Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di Assistente in qualsiasi momento dell'incontro da altro Socio della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara.

L'Assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita.

Non possono inderogabilmente svolgere la funzione di Assistente di parte Soci squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita.

Qualora l'Assistente di parte sia espulso durante la gara, deve inderogabilmente essere sostituito da un altro Socio della stessa squadra già indicato sulla lista di gara e già identificato dall'Arbitro. In mancanza di Soci in panchina, l'Assistente espulso deve, sempre inderogabilmente, essere sostituito da un giocatore in campo.

27. Designatore arbitrale

Il Designatore arbitrale presceglie gli Arbitri e gli Assistenti ufficiali

incaricati di dirigere le partite.

Nelle proprie scelte il Designatore deve attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori e ai criteri espressi dal Coordinatore del Settore arbitrale.

Nella scelta degli Arbitri incaricati di dirigere le fasi nazionali si deve tenere conto delle indicazioni dei Coordinatori dei Settori arbitrali delle Strutture di Attività regionali.

28. Direzione di gare non rientranti nell'attività dell'ACSI

Qualora un Arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla Struttura di Attività ACSI deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del Coordinatore del Settore arbitrale della Struttura di Attività di competenza, pena le sanzioni previste

Titolo X CAMPO E TERRENO DI GIOCO

29. Caratteristiche dell'impianto sportivo

I campi di gioco devono avere i requisiti previsti dalle norme del Regolamento del gioco del calcio ACSI. In particolare devono:

- a) essere dotati di spogliatoi e con servizi igienici per le due squadre e per l'Arbitro e gli Assistenti ufficiali;
- b) non presentare all'interno del campo di gioco ostacoli pregiudizievoli per l'incolumità delle persone.

30. Impraticabilità del terreno di gioco

- a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara.
- b) L'Arbitro, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i Tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei Capitani.
- c) In qualsiasi momento della gara l'Arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
- d) Le Strutture di Attività calcio hanno la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.

Titolo XI COMUNICAZIONI DELLE STRUTTURE DI ATTIVITÀ

31. Norme di partecipazione

- a) Le Norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni. Le stesse devono essere elaborate da

un gruppo di lavoro che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.

- b) Le Strutture di Attività devono pubblicare le Norme di partecipazione sul loro sito ufficiale.
- c) Le Norme di partecipazione devono essere approvate dalla Struttura di Attività di livello superiore –prima della loro pubblicazione- e devono contenere le informazioni di seguito indicate:
 - 1) la tipologia dell'attività (ufficiale o non ufficiale); la disciplina alla quale si riferiscono (calcio a 11 o a 5 o a 7/8 ecc.); l'ambito (agonistico o non agonistico); la categoria (maschile o femminile o giovanile) e il livello; con riserva di definire l'articolazione della manifestazione;
 - 2) le eventuali deroghe alla presente Normativa generale, indicando anche l'articolo derogato;
 - 3) l'indirizzo presso il quale devono essere inoltrati eventuali ricorsi e/o istanze;
 - 4) qualsiasi altra informazione la Struttura di Attività calcio ritenga opportuno pubblicare.

32. Comunicato ufficiale

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni delle Strutture di Attività calcio.

Il Comunicato Ufficiale deve essere unico per tutte le discipline della Struttura di Attività.

La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività, tramite:

- il ritiro dello stesso, da parte dei Tesserati delle Associazioni, presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio competente o in altre sedi indicate nelle Norme di partecipazione;
- la pubblicazione dello stesso sul sito internet ufficiale;
- l'invio del medesimo con mezzo idoneo alle Associazioni (e-mail, fax, altro), da parte della Struttura di Attività calcio, nel caso ne sia fatta esplicita richiesta.

Le Strutture di Attività calcio possono prevedere la pubblicazione del Comunicato ufficiale su Organi di stampa.

33. Calendario delle gare

- a) Le Strutture di Attività calcio devono emanare l'intero o parziale calendario ufficiale delle gare prima dell'inizio della relativa manifestazione.
- b) Qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, le Strutture di Attività calcio hanno l'obbligo di comunicare alle Associazioni il calendario di

ciascuna giornata di gara con un preavviso di almeno sette giorni.

34. Comunicazione di variazioni operative

- a) Ogni Struttura di Attività calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie.
- b) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul sito ufficiale e non possono avere effetto retroattivo.
- c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

35. Regolamento del gioco del calcio ACSI

- a) Sono adottate tassativamente le Regole del gioco del calcio a 11, a 7 e a 5 emanate dalla Struttura di Attività calcio ACSI.
- b) Le Strutture di Attività calcio territoriali possono adottare Regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedent

Titolo XII

GARE

36. Tempi di gara

I tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue:

Ambito agonistico

Categoria maschile o femminile:

<i>disciplina</i>	<i>tempi</i>	<i>minuti per tempo</i>
calcio a 11	2	40
calcio a 7/8	2	25
calcio a 5	2	20

37. Anticipi e posticipi delle gare

- a) Le Strutture di Attività calcio competenti possono stabilire d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
- b) Per differire o anticipare la partita, le Associazioni devono accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta alla Struttura di Attività calcio competente. Tale richiesta deve pervenire alla Struttura di Attività calcio entro il termine perentorio di due settimane dalla disputa della gara.
- c) La Struttura di Attività calcio dà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio sito ufficiale, dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.
- d) Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul sito ufficiale.
- e) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d'ufficio dalle Strutture di Attività calcio.

38. Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

- a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
- b) L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-4 per gli incontri di calcio a 11, ovvero di 0-4 per gli incontri di calcio a 7/8, ovvero di 0-4 per gli incontri di calcio a 5, o con il punteggio acquisito al momento del ritiro se tale punteggio è più favorevole alla squadra avversaria. L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, subisce inoltre le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina
- c) L'Associazione che rinuncia per tre volte a una gara nel corso di una manifestazione è esclusa da questa, per individuare il numero di

rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.

Qualora la terza rinuncia avvenga quando manchino cinque giornate o meno al termine della manifestazione, l'Associazione è considerata rinunciataria alle gare che non disputa (per giornate mancanti si intendono quelle del calendario ufficiale).

- d) La rinuncia a una partita a eliminazione diretta da parte di un'Associazione comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione
- e) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione o ne sia esclusa, prima del completamento del girone di andata tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione.

Qualora il ritiro o l'esclusione avvenga successivamente a tale completamento, ai fini della classifica rimangono validi i risultati conseguiti nel girone di andata, mentre saranno annullati solamente quelli conseguiti nel girone di ritorno. Qualora il ritiro o l'esclusione avvenga quando manchino cinque partite o meno al termine della fase di una manifestazione, l'Associazione è considerata comunque, ai fini dell'attribuzione dei punti e della formazione della classifica, rinunciataria alle gare che non disputa.

Nel caso di ritiro o esclusione con annullamento dei risultati ai fini della classifica, l'annullamento si applica anche per le reti segnate e subite dalle squadre interessate, ai fini della differenza reti.

39. Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

- a) Qualora una gara non potesse disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie.
- b) L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla Struttura di Attività calcio competente entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo di telegramma o fax, o posta elettronica.
- c) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla Struttura di Attività calcio competente entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

40. Recupero delle gare

- a) Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate per intero entro il turno successivo in calendario

In accordo con entrambe le Associazioni interessate. Tale accordo - sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre - deve pervenire alla Struttura di Attività calcio competente almeno 48 ore prima della

disputa della partita .

- b) Il termine per effettuare il recupero può essere prorogato, ma non oltre due mesi dalla data fissata in calendario.
- c) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Struttura di Attività calcio competente può determinare d'ufficio - a suo insindacabile giudizio - la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata).

41. Legittimazione a partecipare alle gare

- a) Soltanto il possesso della Tessera ACSI ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Regolamento, legittima il Socio a prendere parte alle gare.
- b) Il Socio può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera. In tal caso l'Accompagnatore ufficiale deve attestare, per iscritto, che l'Atleta, il Dirigente, il Tecnico o l'Assistente di parte è regolarmente tesserato. La dichiarazione mendace sarà punita conseguentemente l'Associazione e il Socio subiscono le sanzioni previste

Per le fasi regionali e nazionali è obbligatoria l'esibizione della tessera.

42. Soci ammessi all'interno del recinto di gioco

Sono ammessi all'interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente tesserati e identificati dall'Arbitro:

- a) Giocatori (titolari e riserve) **18 per il calcio a 11, 14 per il calcio a 7/8, 12 per il calcio a 5;**
- b) tre Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore ufficiale;
- c) Assistente di parte, se previsto;
- d) Medico sociale, che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;
- e) Massaggiatore, che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

43. Adempimenti preliminari

Almeno 10 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro:

- a) le tessere delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- b) i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- c) due copie della lista gara.

L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro la lista gara, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.

L'Arbitro, prima di ammettere i Soci all'interno del recinto di gioco, deve

provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere e ai nominativi trascritti nella lista gara.

Sono considerati documenti d'identità - anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera ACSI - quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti [la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, il cartellino plastificato eventualmente rilasciato dalla Struttura di Attività calcio competente (tale documento ha valore solo in ambito territoriale)]; non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari.

Una squadra non può iniziare o proseguire la partita con un numero di giocatori inferiore a **7 per il calcio a 11 – 5 per il calcio a 7/8 – 3 per il calcio a 5**.

44. Lista gara

La lista gara deve indicare:

- a) gli estremi identificativi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera ACSI di ogni Socio;
- e) gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice-Capitano.

Una copia di detto elenco, prima dell'inizio della gara, deve essere consegnata dall'Arbitro all'altra squadra.

45. Tempi d'attesa

- a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
- b) Il termine massimo di attesa per la presentazione delle liste di gara all'arbitro è fissato nella durata di un tempo di gara o quello inferiore previsto dalle Norme di partecipazione.
- c) Le squadre che non presentassero le liste di gara e che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, saranno considerate rinunciatricie a tutti gli effetti
- d) Le Strutture di Attività - purché tale deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione - possono consentire alle squadre, con il preventivo assenso dell'Arbitro, di accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita.
- e) In deroga a quanto fissato al precedente punto b) le Strutture di Attività - per propri motivi organizzativi - possono ulteriormente modificare i tempi di attesa, purché tale deroga sia pubblicata sul Comunicato.
- f) In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Associazioni, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle

liste, accertata, se del caso, la disponibilità dell'impianto sportivo, il termine di attesa per l'arbitro e per le squadre è fissato in un tempo di gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Associazioni interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.

46. Obblighi dei Soci e delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare

- a) La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. L'arbitro, a suo giudizio può ammettere alla gara uno o più giocatori privi di numero sulla maglia, purché ritenga di essere in grado di riconoscerli.
- b) Le due squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, l'Associazione prima nominata deve sostituire le proprie. Qualora l'inizio della gara debba essere ritardato per permettere all'Associazione ospitante o prima nominata di provvedere al cambio delle maglie, tale ritardo non potrà comunque superare il termine massimo di attesa concesso per l'identificazione dei giocatori da parte dell'arbitro.
- c) La squadra seconda nominata deve sempre presentarsi con i colori ufficiali dichiarati al momento dell'iscrizione all'attività.
- d) Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri calciatori, dell'Arbitro e degli Assistenti dell'arbitro. Il Capitano deve avere un bracciale di colore diverso dalla maglia, quale contrassegno dell'incarico.
- e) Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore uguale o simile a quella dell'Arbitro, deve provvedere a fornire all'Arbitro ed agli eventuali Assistenti ufficiali delle casacche di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra.
- f) La casacca non deve avere stemmi di altri Enti o Federazioni e deve rispettare le esigenze di decoro e igiene, pena la sanzione
- g) Le squadre devono mettere a disposizione dell'Arbitro due palloni regolamentari ciascuna per la disputa della gara.
- h) Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), e), g), non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista

47. Obblighi dei Soci e delle Associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli Ufficiali di gara

- a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato. I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara
- b) Le Associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro, indicandolo sulle liste di gara un Dirigente addetto che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo

casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza. Tale mansione può essere svolta dal Dirigente accompagnatore ufficiale o, in totale assenza di dirigenti, dal Capitano.

- c) Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste

Le Associazioni devono far intervenire le Forze dell'ordine su richiesta:

- degli Ufficiali di gara;
- della Struttura di Attività calcio di competenza;
- dei proprietari o dei gestori dell'impianto sportivo.

48. Sostituzione dei giocatori

- a) Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di sostituire 7 giocatori, senza vincolo di ruolo per il calcio a 11. Per il calcio a 7/8 o a 5 le sostituzioni sono in numero illimitato.
- b) I giocatori di riserva devono sostare in panchina e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo.
- c) Il numero massimo di giocatori di riserva è 7 per tutte le discipline.
- d) Eventuali giocatori ritardatari, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso dell'Arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara.
- e) La segnalazione all'Arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere effettuata, a gioco fermo (se previsto, con l'esposizione dell'apposito cartello), all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco. Esclusivamente nel calcio a 5 e 7, le sostituzioni possono avvenire nella propria parte di campo, ma a gioco fermo e sempre con autorizzazione. Solo la sostituzione del portiere deve avvenire esclusivamente durante una interruzione del gioco.
- f) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.
- g) I giocatori espulsi dal campo, nella disciplina del calcio a 11, non possono essere sostituiti. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all'Arbitro. I calciatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all'arbitro, che vengano inibiti prima che la gara abbia inizio, o vengano espulsi durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti. Le sostituzioni dei calciatori inibiti da parte dell'Arbitro o impediti per altri motivi, prima dell'inizio della gara, non precludono quelle previste alla lettera a).
- h) Ferma restando la facoltà di sostituire o cambiare di ruolo, temporaneamente o definitivamente, il portiere con un altro calciatore già partecipante al gioco, le Associazioni possono inoltre effettuare le sostituzioni previste dal comma a). Dette sostituzioni devono avvenire entro il limite dei tempi regolamentari.

Tuttavia, **se un portiere si infortuna durante l'esecuzione dei tiri di rigore** a fine gara per determinare una vincente, **al punto che non è più in evidente condizione di continuare**, qualora la squadra non abbia usufruito di tutte le sostituzioni concesse, può provvedere liberamente alla **sua** sostituzione con un calciatore di riserva ancora non utilizzato, purché trascritto sulle distinte prima dell'inizio della gara.

- i) Dopo l'inizio della gara, nessuna variazione può essere apportata alle liste nella parte riguardante i calciatori **già inseriti in elenco**.

49. Facoltà dell'Arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro forma

È facoltà dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verificano fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli all'incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio.

In alternativa, l'Arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa *pro forma*, per fini cautelativi o di ordine pubblico.

È inoltre facoltà dell'Arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.

Nei casi sopra disciplinati l'Associazione responsabile è sanzionata

Nel caso si tratti di gara ad eliminazione diretta l'Associazione interessata viene esclusa dalla manifestazione ed è sanzionata

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Titolo I

DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI

1. Doveri e obblighi regolamentari

- a) Alle Associazioni e ai Soci che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
- c) È onere di ogni Socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante

2. Responsabilità disciplinari delle Associazioni

Le Associazioni rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri Soci e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a causa di forza maggiore

3. Responsabilità disciplinari del Socio

Il Socio che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolta dalla Struttura di Attività calcio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

4. Responsabilità del Socio per atto volontario o per colpa

Il Socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente.

Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il Socio risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore

5. Definizione di colpa

Per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.

6. Definizione di causa di forza maggiore

Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

7. Definizione di partecipazione alla gara, di gioco fermo e di situazione estranea al gioco

Si intende partecipazione alla gara il prendere parte a gare come giocatore, anche per un solo secondo nel calcio a 11, o essere stato in lista gara nel calcio a 7/8 e nel calcio a 5 (o comunque essere stato in lista gara in manifestazioni che prevedano sostituzioni illimitate).

Si intende gioco fermo la fase della gara in cui il pallone non è in gioco

Si intende situazione estranea al gioco quella in cui l'atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente al gioco stesso, come quando gli atti siano commessi nei confronti di Dirigenti UISP, Giudici, Procuratori arbitrali e Ufficiali di gara.

Titolo ILLECITI e SANZIONI

CAPO I – ILLECITI

Sezione

I TIPI DI ILLECITI

8. Illecito disciplinare

Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa generale e in ogni altra disposizione emanata dalle Strutture di Attività competenti, sia nelle fasi dell'attività sportiva sia in quelle a essa collegate. L'elenco degli illeciti disciplinari contenuti nel presente Regolamento non è tassativo;

9. Nuova fattispecie individuata dalle Strutture di Attività calcio ACSI territoriali provinciali o regionali

In applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, le Strutture di Attività calcio ACSI territoriali o regionali possono prevedere nuove fattispecie o escluderne altre rispetto a quelle elencate nella successiva Sezione purché la previsione o l'esclusione non sia in violazione della Carta dei Principi. Avverso tali violazioni è sempre ammesso il ricorso

Sezione II

ELENCO E DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI

10. Violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività

Le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività

costituiscono illecito disciplinare se espressamente sanzionate nel Titolo V del presente Regolamento.

11. Protesta o/e comportamento irrispettoso

Costituisce protesta o/e comportamento irrispettoso qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione

12. Offesa, ingiuria e sputo

Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso, **ingiuria e sputo costituiscono forme di offesa gravi**

13. Discriminazioni

Costituisce discriminazione ogni comportamento, gesto o espressione tendente a non riconoscere i diritti di determinati soggetti con particolare attenzione a quelle di carattere razziale, etnico e di genere.

14. Minaccia

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività

15. Scorrettezza

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza

16. Atto di violenza

Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto

17. Istigazione

Costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito.

Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto d'istigazione, che può essere diminuita fino alla metà.

18. Illecito sportivo

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Associazioni e/o i Tesserati che:

- a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;

b) inducano o tentino di indurre gli Ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva.

19. Omessa segnalazione dell'illecito sportivo

Le Associazioni e/o i Tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività, alla Struttura di Attività calcio ACSI competente, quanto a loro conoscenza. L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con la sanzione prevista, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l'omessa denuncia

CAPO II – SANZIONI

Sezione I CARATTERISTICHE DELLE SANZIONI

20. Concetto di sanzione

Per sanzione si intende la punizione erogata, dal competente Organo disciplinare, a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da Associazioni o da Tesserati e/o a essi attribuibili

21. Tipicità della sanzione

Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall'elenco contenuto nel Titolo V del presente Regolamento. Ogni sanzione elencata in tale Titolo prevede un minimo e un massimo di pena.

22. Attenuanti

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:

- a) essersi subito attivato per **ovviare** al proprio comportamento illecito;
- b) aver agito a seguito di **provocazione**, purché in maniera **proporzionata** alla stessa;
- c) aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di **concitazione da fatto altrui**.

Non può essere mai considerato “provocazione” o “fatto altrui” qualsivoglia provvedimento assunto da parte degli Ufficiali di gara.

23. Tentativo di illecito

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà

24. Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:

- a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di **Capitano, Dirigente, Assistente di parte**;
- b) aver commesso l'atto illecito con **recidiva**. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione; per fatti di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
- c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino **gravi danni alla salute** altrui;
- d) aver tenuto **comportamenti gravemente volgari** nel compimento dell'atto illecito;
- e) aver commesso l'atto illecito in **concorso** con una o più persone;
- f) aver posto in essere comportamenti idonei ad **aggravare** le conseguenze dannose di un atto illecito;
- g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto alla **Carta dei Principi**, quali, per esempio, motivi razzistici, discriminatori, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera.

25. Aggravante speciale

Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di **Ufficiali di gara** o di **Procuratore arbitrale** o di un **Dirigente ACSI** o di un **Giudice**.

26. Criteri di applicazione della sanzione

La **sanzione** deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.

La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto alla Carta dei Principi.

Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti o rispettivamente di aggravanti .

27. Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti

- a) L'applicazione di una attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Il ricorrere di una aggravante semplice comporta l'aumento sino al

doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.

- c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.
- d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
- f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata
- g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
- h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

28. Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale

- a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente, salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'Arbitro

Sezione

II DEFINIZIONI DELLE SANZIONI

29. Ammonizione

Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall'Arbitro al Socio e adottato nei confronti di quest'ultimo

dall'Organo disciplinare.

30. Censura

Costituisce censura il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti dell'Ufficiale di gara e avente natura di richiamo e/o diffida.

31. Sanzione pecuniaria

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell'Ufficiale di gara.

L'ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 250,00. L'importo della sanzione deve essere incamerato dalla Struttura di Attività calcio ACSI organizzatrice della manifestazione in cui è stato commesso l'illecito.

32. Confisca della cauzione

La confisca della cauzione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni nei soli casi previsti dal Regolamento di disciplina. Consiste nell'incameramento coattivo della cauzione.

33. Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione.

La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori nell'individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'Arbitro non abbia potuto accertare l'identità.

34. Squalifica

La squalifica è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione dall'attività e può essere indicata in giornate di gara o a tempo determinato. Il periodo di squalifica nel primo caso va da un minimo di 1 giornata a un massimo di 4, nel secondo caso va da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.

35. Interdizione dall'attività

L'interdizione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara, su segnalazione del Procuratore arbitrale. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Durante il periodo della interdizione il Socio è tenuto a non svolgere alcuna attività fino a quando non abbia scontato la sanzione, eccetto la partecipazione alle riunioni assembleari.

36. Ripetizione della gara

Gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio ACSI possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si siano verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.

Tra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il cosiddetto **errore tecnico**, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'Arbitro, di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionale valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto, dai suoi allegati, da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti.

37. Perdita della gara

a) Gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio ACSI possono disporre la perdita della partita con il risultato di:

- **calcio a 11:** **0 - 4**
- **calcio a 7/8:** **0 - 4**
- **calcio a 5:** **0 - 4**

con il miglior risultato conseguito al termine della gara, ovvero al momento dell'eventuale interruzione, qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o della manifestazione o alterato il loro regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze sia imputabile, anche oggettivamente, ai Tesserati delle Associazioni responsabili.

b) La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alle Associazioni che fanno partecipare alla stessa calciatori squalificati, irregolarmente tesserati, non in regola con le norme di partecipazione, o che, comunque, non abbiano titolo per prendere legittimamente parte alla gara, nonché utilizzano quali Assistenti di parte soggetti squalificati o non legittimati a ricoprire tale funzione.

c) Nel caso previsto al precedente punto b), viene inflitta la perdita della partita per tutte quelle gare cui hanno partecipato nel corso della manifestazione in posizione di illegittimità. Nel caso di manifestazioni con diverse fasi di svolgimento, il provvedimento della perdita della gara non può essere applicato ~~retro~~ retroattivamente nelle gare della fase

ormai definita ed omologata, ma verrà adottato per le gare della fase in corso di svolgimento.

- d) La violazione delle disposizioni che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Regolamento dell'Attività, comporta la perdita della partita e la penalizzazione di un punto in classifica.
- e) La perdita della gara può essere inflitta alle due Associazioni

interessate, quando la responsabilità dei fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro Tesserati.

- f) Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della classifica.

38. Penalizzazione di uno o più punti in classifica

La penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni (e/o i propri tesserati) i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente articolo se particolarmente gravi o commessi con recidiva. Nei casi in cui è disposta la perdita della gara e la penalizzazione di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può non essere applicata quando sia stato accertato che l'Associazione e/o i Tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l'evento.

39. Esclusione dalla manifestazione

L'esclusione dalla manifestazione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni dei precetti contenuti nella Carta dei Principi o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dalle fattispecie di cui al Titolo V del presente Regolamento.

40. Sospensione dall'attività

La sospensione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Sezione III EFFICACIA DELLE SANZIONI

41. Ambito di efficacia delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.

42. Esecuzione delle sanzioni

- a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato

ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'Organo disciplinare competente.

Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. **È facoltà delle Strutture di Attività calcio ACSI di prevedere che le squalifiche siano efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione**

b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione, subita da un Socio in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale. **È facoltà delle Strutture di Attività calcio ACSI prevedere un diverso limite di ammonizioni, solo in misura inferiore (es. tornei e manifestazioni di breve durata), purché di tale disposizione sia data notizia sulle Norme di partecipazione.**

c) Il Socio espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste, il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il Socio è stato espulso, quest'ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento definitivo - per una giornata.

I provvedimenti disciplinari disposti dal direttore di gara nel corso di gare successivamente sospese, o terminate e successivamente non omologate, sono da ritenersi validi ed efficaci e quindi sottoposte al giudizio del relativo Organo giudicante.

d) I Tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio ACSI anche con diverse Associazioni, colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata.

La squalifica a giornate deve essere scontata solo nella manifestazione in cui è stata disposta.

e) Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare.

Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione.

f) La squalifica per una o più giornate di gara (fatto salvo la squalifica per una giornata di gara che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui ~~sia~~ stata inflitta, deve essere scontata

nella stagione sportiva successiva, anche se il Socio colpito da sanzione abbia cambiato Associazione, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione facoltativa di cui al punto successivo .

- g) La Struttura di Attività calcio ACSI ha facoltà, all'inizio della stagione successiva, di pubblicare sul primo Comunicato ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare.
- h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
- i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
- j) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

43. Sospensione della decorrenza delle sanzioni

Le Strutture di Attività calcio ACSI competenti possono stabilire che nei periodi d'inattività sia sospesa l'esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell'attività stessa. Tale disposizione deve indicare il giorno d'inizio della sospensione e quello di ripresa dell'efficacia e deve essere pubblicata sulle Norme di partecipazione (*artt. 46/b e 47 RA*).

L'entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.

44. Estinzione delle sanzioni

- a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
- b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.

Titolo III

ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO I - AMBITI D'OPERATIVITÀ

45. Giurisdizione degli Organi disciplinari

Gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio ACSI hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva.

Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.

Le decisioni degli Organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri Organi statuari della Struttura di Attività calcio ACSI.

46. Organi disciplinari

L'esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio. Gli Organi a ciò preposti sono:

- il Giudice disciplinare di primo grado;
- il Giudice d'appello di secondo grado – istituito esclusivamente a livello regionale -;
- la Corte nazionale di giustizia.

Gli organismi giudicanti delle prime due istanze di giudizio possono essere a composizione monocratica o collegiale, la Corte nazionale di giustizia è unica e collegiale.

47. Competenza funzionale degli Organi disciplinari

Il Giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:

- illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
- omologazione delle gare;
- accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
- accertamento della regolarità del tesseramento;
- reclami presentati da Associazioni o Tesserati;
- istanza di rettifica per errore materiale
- Il Giudice d'appello è competente a decidere su:
 - impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
 - istanza di rettifica per errore materiale
 - casi oggetto di avocazione
 - istanza di riconsuazione

La Corte nazionale di giustizia è competente a decidere su:

- impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza;
- istanza di rettifica per errore materiale
- casi di avocazione
- istanza di riconsuazione
- ricorsi per revisione
- conflitti di potere tra i vari Organi della Struttura di Attività calcio ACSI
- questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Struttura di Attività calcio ACSI a ciò preposti

La Corte nazionale di giustizia opera in unica istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della

Struttura di Attività calcio ACSI In tal caso ha le medesime competenze del Giudice disciplinare, oltre alla facoltà di riformare le proprie decisioni solo d'ufficio. Eventuali segnalazioni di parte hanno l'unica finalità di dare impulso al procedimento. La decisione di riforma non ha l'obbligo di motivazione e deve essere emanata comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento riformato sul Comunicato ufficiale della Struttura di Attività calcio ACSI.

48. Competenza territoriale degli Organi disciplinari

Il Giudice disciplinare di primo grado è competente per i fatti commessi nel territorio coincidente con l'ambito di competenza della Struttura di Attività calcio ACSI che lo ha nominato

Il Giudice d'appello di secondo grado è ugualmente competente, in sede d'impugnazione, per i fatti commessi nel territorio coincidente con l'ambito di competenza della Struttura di Attività calcio ACSI che lo ha nominato.

La Corte nazionale di giustizia è competente su tutto il territorio nazionale.

CAPO II
FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
ORGANI DISCIPLINARI

49. Nomina e composizione degli Organi disciplinari di primo e secondo grado

La Struttura di Attività calcio ACSI competente - entro 20 giorni dalla sua elezione - sceglie tra la composizione monocratica o collegiale dell'Organo disciplinare e nomina, a maggioranza relativa:

- il Coordinatore del Settore disciplinare;
- i Giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del Coordinatore di Settore;
- il/i Giudice/i d'appello abilitato/i, su segnalazione del Coordinatore di Settore;
- il/i Procuratore/i arbitrale/i su segnalazione del Coordinatore di Settore.

Nel caso di composizione monocratica dell'Organismo disciplinare, la Struttura di Attività calcio ACSI deve anche nominare, nelle stesse forme di cui sopra, almeno un supplente.

I nominativi dei giudici devono risultare da atti ufficiali delle Strutture di Attività.

Il Coordinatore di Settore forma, se previsti, i Collegi giudicanti.

50. Organizzazione interna del Settore disciplinare

Il Coordinatore può organizzare il Settore disciplinare attraverso la formazione di Sezioni giudicanti per ambiti, categorie e/o disciplina. In tal caso deve assegnare a ciascun Giudice o Collegio la Sezione di competenza esclusiva.

51. Funzionamento dei Collegi disciplinari di primo e secondo grado

In caso di composizione collegiale, ciascun Collegio deve essere costituito da non meno di 3 e non più di 5 membri.

Alla prima riunione i componenti del Collegio eleggono a maggioranza assoluta il Responsabile.

Le decisioni devono essere adottate a maggioranza relativa. Le votazioni devono essere effettuate in modo palese.

L'Organo collegiale può deliberare con la presenza di almeno 2 membri. In caso di parità di voti, quello del Responsabile - o in sua assenza del membro più anziano

CAPO III

RECLAMO, RICORSO E ISTANZA

52. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le **Associazioni** e i **Soci** aventi interesse, il **Responsabile della Struttura di Attività calcio ACSI** competente e il **Coordinatore del Settore arbitrale** competente; non ammissibili deleghe a terzi estranei.

Non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare per fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi del Regolamento del gioco del calcio ACSI

53. Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Responsabile della Struttura di Attività calcio ACSI competente, mentre il Coordinatore del Settore Arbitrale ha interesse solo nel caso in cui la decisione sia adottata nei confronti di un Arbitro, Assistente ufficiale e/o Osservatore.

In ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni partecipanti tramite il proprio Presidente o Legale Rappresentante.

In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci o le Associazioni i cui Soci le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, hanno interesse le Associazioni che le hanno subite.

Nei casi di illecito sportivo, irregolare partecipazione alla gara e/o di irregolare tesseramento, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.

54. Estratto del referto arbitrale

Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l'estratto del referto arbitrale facendone richiesta scritta alla Segreteria della Struttura di Attività calcio ACSI competente.

L'estratto del referto deve essere depositato presso la Segreteria entro il secondo giorno dopo la presentazione della richiesta. È onere della parte interessata ritirarlo

55. Oggetto del ricorso

Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:

- a) le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona;
- b) squalifiche fino a due giornate di gara, salvo per errore di persona;
- c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a €

15,00;

- d) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Soci del Settore arbitrale fino a € 10,00, salvo per errore di persona;
- e) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

56. Forma del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono avere, a pena di inammissibilità, la forma scritta e devono contenere:

- a) il nominativo del Socio o dell'Associazione ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera ACSI o di Affiliazione);
- b) l'indicazione dell'Organo disciplinare adito;
- c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
- d) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
- e) l'esposizione, sommaria, dei motivi di contestazione;
- f) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
- g) la formulazione delle conclusioni;
- h) la data del reclamo o del ricorso;
- i) la sottoscrizione del ricorrente. Qualora si tratti di Associazione, la sottoscrizione deve avvenire da parte del Presidente della stessa. In caso di ricorso da parte di una Associazione il cui Presidente sia temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro Socio con delega di firma depositata presso la Struttura di Attività calcio ACSI
- j) l'eventuale copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto
- k) l'importo cauzionale

La mancanza dei predetti requisiti, eccetto quello previsto dalla lettera **b)** è condizione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

La mancata presentazione della ricevuta di invio di cui alla lettera **j)** non costituisce vizio di forma se della ricevuta stessa viene prodotta copia prima dell'emissione della decisione.

57. Preavviso di presentazione del reclamo

- a) Il reclamo deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con fax o e-mail da inviare alla Struttura di Attività calcio competente entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.
- b) Per irregolarità attinenti il terreno di gioco, il tutto dovrà essere tassativamente preceduto da riserva scritta presentata all'arbitro prima della gara – qualora si tratti di irregolarità preesistenti – ovvero riserva verbale all'Arbitro, da parte del Capitano, alla presenza del Capitano della squadra avversaria – qualora si tratti di irregolarità sopravvenute

nel corso della gara.

- c) È facoltà delle Strutture di Attività calcio ACSI escludere l'obbligo di preannunciare il reclamo, fermo restando l'obbligatorietà della riserva di cui al comma precedente.

Il preavviso del reclamo comporta, in ogni caso, la sospensione dell'omologazione della gara.

58. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all'Organo disciplinare sotto indicato nei termini a margine riportati:

Organo giudicante	termine	decorrenza del termine
Giudice di I grado	3 giorni	dalla gara o dal fatto
Giudice di II grado	3 giorni	dalla pubblicazione della decisione impugnata
Corte nazionale di giustizia	5 giorni	dalla pubblicazione della decisione impugnata

Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato

Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della Struttura di Attività calcio ACSI competente nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell'Associazione controinteressata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. La Segreteria deve inoltre attestare per iscritto l'avvenuta comunicazione e il nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo previsto.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso. Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, l'irregolare partecipazione alla gara e/o sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e comunque non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.

Nei casi di cui al comma precedente il Responsabile della Struttura di Attività calcio competente può presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie e/o penalizzazioni nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la

penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto, salvo si tratti di gara di finale o di spareggio per l'assegnazione di titolo sportivo.

59. Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve fare riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente in caso di deposito del reclamo o del ricorso.

60. Remissione in termine

Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il Giudice può, su istanza di parte, disporre la remissione in termini della stessa, purché essa provi un tanto in modo incontrovertibile.

61. Modalità di presentazione del reclamo o del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere portati direttamente o inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio ACSI competente all'indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.

L'interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale previsto

Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di mail con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso

62. Struttura di Attività calcio competente alla ricezione del reclamo o del ricorso

La Struttura di Attività calcio ACSI competente a ricevere il reclamo o il ricorso è quella:

a) che organizza la manifestazione nel corso della quale si sono verificati i

- fatti oggetto del reclamo o il ricorso;
- b) che ha adottato la decisione impugnata o di cui si chiede la revisione
 - c) a cui appartiene il Giudice ricusato
 - d) a cui appartiene il Giudice competente a decidere sull'avocazione
 - e) nazionale in caso di ricorso su conflitti di potere
 - f) nazionale in caso di ricorso su legittimità di norme

63. Cauzione

I reclami o i ricorsi agli Organi disciplinari sotto indicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:

<i>Organo giudicante</i>	<i>Cauzione</i>
Giudice disciplinare (I grado)	€ 50,00
Giudice d'appello (II grado)	€ 75,00
Corte nazionale di giustizia (III grado)	€ 100,00

Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente.

Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell'importo della stessa cauzione

64. Controricorso

Hanno interesse diretto a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso

Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso. Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositato presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio ACSI competente entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità. Nel caso di gare ad eliminazione diretta il controricorso deve pervenire alla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente entro un giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso.

Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio

CAPO IV

SINGOLE IPOTESI DI RICORSO

65. Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore.

L'istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo telegramma (o fax o e-mail ove previsto nelle Norme di partecipazione), alla Segreteria della Struttura di Attività calcio ACSI competente entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena di inammissibilità.

L'interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell'istanza alla Struttura di Attività calcio competente, la quale deve darne immediata comunicazione al Giudice competente.

Quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente - tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza - la propria decisione a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.

La presentazione dell'istanza deve essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall'articolo 78 RD, per il corrispondente grado di giudizio.

66. Ricusazione e astensione

La parte interessata può presentare istanza di **ricusazione** nei casi previsti e comunque nei confronti del/i Giudice/i che non possa/no essere ritenuto/i imparziale/i. In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi.

L'istanza di ricusazione deve essere presentata al Giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.

Il predetto Giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.

La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all'Organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi. La presentazione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito.

Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso dal Sostituto in caso di composizione monocratica dell'Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.

Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento dell'istanza, l'Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Coordinatore del Settore disciplinare incarica del giudizio l'Organo di pari grado della Struttura di Attività calcio contermine.

È esclusa la ricusazione dei giudici della Corte nazionale di giustizia o suoi delegati.

Nei casi previsti dall'articolo 53 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il Giudice deve **astenersi** dal giudizio affidando la decisione al suo Sostituto in caso di composizione monocratica dell'Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.

Nel caso in cui l'Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Coordinatore del Settore disciplinare si regolerà secondo quanto previsto nel precedente comma

CAPO V STRUMENTI DI DECISIONE

67. Acquisizione e valutazione della prova

L'Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.

L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente.

Il Giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.

Le prove si distinguono in legali e semplici. L'Organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso. In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici. Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l'ordine previsto nell'articolo seguente. Se vi sia contrasto tra prove semplici, il Giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l'attendibilità.

Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'Organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.

68. Prove legali

I documenti di seguito indicati sono prove legali incontrovertibili, salvo non sia stata accertata la loro non veridicità e salvo errori materiali in essi contenuti:

- a) documenti ufficiali delle Strutture di Attività calcio, in ordine di importanza:
 - 1) Normativa generale;
 - 2) Norme di partecipazione;
 - 3) comunicazioni scritte delle Strutture di Attività calcio;
 - 4) Comunicati ufficiali;
 - 5) provvedimenti disciplinari.
- b) documenti ufficiali di gara, per ordine di rilevanza:

- 1) referto dell'Arbitro;
- 2) referto dell'Assistente ufficiale;
- 3) relazione dell'Osservatore.

69. Prove semplici

Sono prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice. Sono prove semplici:

- a) documentazione varia;
- b) dichiarazione confessoria della persona soggetta a procedimento disciplinare;
- c) testimonianze dirette dei Soci;
- d) confronto fra Tesserati effettuato davanti al Giudice.

CAPO VI DECISIONE

70. Fatto nuovo

Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il Giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al Giudice di I grado affinché proceda.

71. Riforma in peggio

Il Giudice dell'impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata.

Lo stesso Giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.

72. Forma della decisione disciplinare

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:

- a) indicazione dell'Organo giudicante;
- b) nome e cognome del Socio o/e denominazione dell'Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
- c) motivazione, con facoltà delle Strutture di Attività calcio locali di escludere - solo nei giudizi di primo grado - tale formalità, purché sia sempre indicata la norma violata;

- d) provvedimento adottato;
 - e) data dell'emissione della decisione;
 - f) sottoscrizione del Giudice emanante o indicazione del suo nominativo.
- Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo e terzo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:
- g) indicazione del soggetto ricorrente;
 - h) provvedimento impugnato;
 - i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
 - j) motivazione della decisione;
 - k) dispositivo della decisione

73. Pubblicazione delle decisioni

- a) Le decisioni riguardanti le Associazioni, gli Atleti, i Dirigenti e gli Allenatori devono essere pubblicate sul sito ufficiale della Struttura di Attività calcio cui appartiene l'Organo giudicante, pena la loro nullità.

L'Organo giudicante di secondo grado (di livello regionale) deve comunicare la sua decisione, mediante mezzo ricettizio, alla Struttura di Attività calcio territoriale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Entrambe le Strutture di Attività calcio in parola devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.

- b) Le decisioni riguardanti gli Arbitri devono invece essere riservate e comunicate dalla Struttura di Attività calcio a cui appartiene il Giudice che le ha emanate in forma ricettizia, a pena di nullità, ai soli soggetti di seguito indicati:

- interessato;
- Responsabile della Struttura di Attività calcio;
- Procuratore arbitrale;
- Coordinatore del Settore arbitrale,
- Designatore arbitrale;
- tutti gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio competente affinché possano controllare che l'Arbitro non prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore.

A parziale deroga a quanto sopra previsto, nel caso in cui un Ufficiale di gara prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore, la decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale, limitatamente al nominativo dell'Ufficiale di gara, all'Associazione di appartenenza e al periodo di interdizione comminato.

È legittimato a sollevare l'eccezione di nullità, relativa al mancato avviso, solamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento non è stato comunicato.

- c) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'Organo giudicante può procedere

alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

CAPO I

PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI

Sezione I

VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA

- 74. Ritardata presentazione della lista-gara, ritardata presentazione della squadra in campo o richiesta tempo di attesa:**
- ammenda da € 5,00 a € 15,00.
- 75. Lista-gara trascritta in modo incompleto o impreciso:**
- ammenda da € 5,00 a € 15,00.
- 76. Inizio o proseguimento della gara con squadra incompleta:**
- ammenda di € 5,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto.
- 77. Altri inadempimenti** (per esempio: aver inserito in lista gara Soci con funzioni di dirigente con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa; mancato invio delle comunicazioni richieste; impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall'articolo 44 RA; mancata presentazione all'Arbitro della tessera ACSI, consegna all'arbitro di una maglia che non rispetti esigenze di decoro e igiene):
- ammenda da € 10,00 a € 25,00.

Sezione II

VIOLAZIONE AI DOVERI DI DILIGENZA

- 78. Mancata presentazione della documentazione prevista dal regolamento:**
- esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
- 79. Non veridicità delle dichiarazioni previste o mancato rilascio delle stesse:**
- esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

80. Mancata presenza alle premiazioni:

- *non consegna del premio (coppa o trofeo o altro) e confisca della cauzione.*

Sezione III

**ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO
LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O
DELLA MANIFESTAZIONE**

81. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara (per esempio: rifiuto di cambiare maglia, rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione l'Assistente di parte, insufficiente disponibilità di palloni, insufficiente numero di giocatori, mancata messa a disposizione del campo di gioco, altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara):

- perdita della gara e ammenda da € 10,00 a € 50,00;*
- per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00.*

82. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario:

- 1^a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 40,00*
- 2^a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 70,00*
- 3^a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione;*
- 1^a rinuncia in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

Qualora un'Associazione preavvisi la Struttura di Attività calcio competente, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà.

83. Ritiro da una gara già iniziata:

- a) 1° **ritiro**: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 50,00;
- b) 2° **ritiro**: esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall'attività da 1 a 3 anni;
- c) 1° **ritiro** in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

84. Ritiro di una squadra da una manifestazione:

- esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall'attività da 1 a 2 anni, ammenda di €40,00 per ogni in calendario non disputata

85. Aver fatto partecipare a una gara Soci - anche con funzioni di Assistente di parte - non in regola con le Norme di partecipazione e/o di affiliazione.**Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:**

- perdita della gara e ammenda € 25,00;
- 1^a recidiva: perdita della gara e ammenda € 35,00;
- 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

86. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti squalificati:

- a) perdita della gara e ammenda € 35,00;
- b) 1^a recidiva: perdita della gara e ammenda € 50,00;
- c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

87. Aver fatto partecipare Soci a una o più gare in contrasto con quanto previsto con le norme di tesseramento :

- a) perdita della gara e ammenda € 50,00;
- b) 1^a recidiva: perdita della gara e ammenda € 75,00;
- c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

88. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti con documento contraffatto o alterato:

- a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda € 50,00;
- b) 1^a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e

ammenda € 75,00;

- c) 2^a recidiva: *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione .*

89. Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma:

- a) *perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 50,00;*
 b) 1^a recidiva: *perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 100,00;*
 c) 2^a recidiva/gara ad eliminazione diretta: *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione .*

90. Illecito sportivo:

- a) *perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda € 100,00;*
 b) 1^a recidiva (anche in diverse annate): *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

91. Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti illecito sportivo:

- a) *ammenda € 25,00;*
 b) ulteriori recidive: *ammenda € 50,00.*

**SEZIONE IV COMPORAMENTI
 ANTISPORTIVI E VIOLENTI
 DI SOSTENITORI AL SEGUITO**

92. Offese gravi e ripetute nei confronti di Soci:

- a) *ammenda € 10,00;*
 b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

93. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci:

- a) *ammenda € 15,00;*
 b) 1^a recidiva: *ammenda € 30,00;*
 c) 2^a recidiva: *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

94. Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari:

- a) ammenda di € 30,00;
- b) 1^a recidiva: ammenda di € 60,00;
- c) 2^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;
- d) 3^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

95. Atti di violenza nei confronti di Soci:

- a) ammenda € 20,00;
- b) 1^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 35,00;
- c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti ACSI o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:

- d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00;
- e) 1^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

**Sezione V COMPORAMENTI
ANTISPORTIVI E VIOLENTI
DEI PROPRI SOCI**

96. Mancata assistenza nei confronti di Soci aggrediti:

- a) ammenda € 10,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

97. Proteste vivaci nei confronti di Ufficiali di gara :

- a) ammenda € 10,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

98. Offese nei confronti di Soci o del pubblico :

- a) ammenda € 10,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

99. Atteggiamenti aggressivi, intimidatori, minacciosi o discriminatori nei confronti di Soci o del pubblico :

- a) ammenda € 15,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

100. Atti di violenza nei confronti di Soci o del pubblico :

- a) ammenda € 25,00;
- b) 1^a recidiva: ammenda € 50,00;
- c) 2^a recidiva: *perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;*
- d) 3^a recidiva: *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti UISP o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:

- e) *perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;*
- f) 1^a recidiva: *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione .*

**CAPO II PREVISIONI A
CARICO DEI SOCI**

**Sezione I COMPORAMENTI
ANTIREGOLAMENTARI**

101. Quarta ammonizione in gare differenti :

- *1 giornata di squalifica.*

102. Espulsione per somma di ammonizioni in campo:

- *1 giornata di squalifica.*

103. Proteste o/e comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ufficiali di gara :

- *da 1 a 3 giornate di squalifica.*

104. Offese, ingiurie :

- *da 1 giornata a 2 mesi di squalifica.*

105. Atti gravemente offensivi :

- *da 1 a 3 mesi di squalifica.*

106. Discriminazioni :

- *da 1 a 4 mesi di squalifica.*

Sezione II COMPORTAMENTI VIOLENTI

107. Atteggiamenti minacciosi semplici :

- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*

108. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi:

- *da 2 giornate a 2 mesi di squalifica.*

109. Scorrettezza in azione di gioco :

- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*

110. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso :

- *da 1 giornata a 4 mesi di squalifica.*

111. Atto di violenza in azione di gioco :

- *da 1 a 3 mesi di squalifica.*

112. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso :

- *da 4 mesi a 1 anno di squalifica.*

113. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione:

- *da 3 mesi a 2 anni di squalifica.*

114. Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse :

- *da 6 mesi a 4 anni di squalifica.*

Sezione III

COMPORAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA

- 115. Aver inserito o essere stati presenti in lista gara, anche con funzione di dirigente, con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa:**
- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*
- 116. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*
- 117. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 2 mesi a 2 anni di squalifica.*
- 119. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - con un documento contraffatto o alterato, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 6 mesi a 3 anni di squalifica.*
- 120. Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva:**
- *da 1 a 5 anni di squalifica.*
- 121. Aver compiuto atti che configurino l'utilizzo di sostanze dopanti**
- *da 2 a 5 anni di squalifica.*
- 122. Aver omesso di denunciare - se venuti a conoscenza - il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva:**

- *da 1 a 6 mesi di squalifica.*

123. Abbandono di una gara in segno di protesta:

- *da 1 giornata a 2 mesi di squalifica.*

124. Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio Socio resa dal Presidente dell'Associazione partecipante alle Finali nazionali, anche a titolo di colpa:

- *da 6 mesi a 3 anni di squalifica.*

L'Organo disciplinare, applicata la sanzione nei confronti del Presidente dell'Associazione, deve trasmettere gli atti alla Struttura di Attività calcio nazionale per i provvedimenti di natura amministrativa previsti.

125. Mendace dichiarazione resa dal Socio in tutti i casi in cui sia richiesta una dichiarazione certificativa, anche a titolo di colpa:

- *da 2 mesi a 3 anni di squalifica.*

CAPO III
PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, ASSISTENTI UFFICIALI E
OSSERVATORI

126. Previsioni generali a carico di Arbitri, Assistenti ufficiali e Osservatori

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli Arbitri, gli Assistenti ufficiali e gli Osservatori rispondono a norma di quanto disposto nel precedente Capo. In questi casi, laddove sia prevista per i Soci la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli Arbitri, agli Assistenti ufficiali e agli Osservatori la sanzione dell'interdizione dall'attività.

127. Non corretta o indecorosa vestizione della divisa, anche a titolo di colpa:

- *dalla censura all'ammenda di € 10,00.*

128. Mancata o negligente compilazione dei dati personali nei documenti ufficiali della Struttura di Attività calcio, anche a titolo di colpa:

- *dalla censura all'ammenda di € 10,00.*

129. Negligente, erronea o incompleta compilazione del referto o della distinta di spesa e/o ritardato invio di tali documenti, anche a titolo di colpa:

- *dalla censura all'ammenda da € 5,00 a € 25,00;*
- *recidiva: ammenda corrispondente al rimborso spese.*

130. Assenza ingiustificata alle riunioni e corsi di formazione o aggiornamento, anche a titolo di colpa:

- *censura,*
- *recidiva: dalla censura all'ammenda da € 10,00 a € 25,00.*

131. Direzione di gare non ufficiali della Struttura di Attività calcio senza autorizzazione del Coordinatore del Settore arbitrale o del suo sostituto

- *interdizione dall'attività da 3 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno;*
- *1^a recidiva: interdizione dall'attività da 6 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla Struttura di Attività calcio all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.*

132. Mancata comunicazione della propria indisponibilità al Designatore arbitrale ,partecipazione alla gara come Atleta o Dirigente senza la comunicazione, anche a titolo di colpa:

- ammenda da € 10,00 a € 25,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nell'anno sportivo in corso;
- 1^a recidiva: interdizione dall'attività da 1 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle fi delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno;
- 2^a recidiva: interdizione dall'attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla Struttura di Attività calcio all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.

133. Mancata osservanza del segreto, anche a titolo di colpa:

- ammenda da € 10,00 a € 25,00;
- recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.

134. Dichiarazioni lesive sull'operato di un collega o comportamento scorretto da parte degli Arbitri nei confronti degli Osservatori e viceversa:

- ammenda da € 15,00 a € 25,00;
- recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione o dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 1 anno.

135. Ritardato arrivo sul terreno di gioco, senza preavviso, anche a titolo di colpa:

- dalla censura all'ammenda da € 10,00 a € 25,00.

136. Mancato arrivo sul terreno di gioco, ritardo che non permetta la disputa o la conclusione della gara o inadempimento dell'obbligo previsto, anche a titolo di colpa:

- non corresponsione del rimborso spese e ammenda da € 15,00 a € 40,00;
- recidiva: interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da € 40,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali

delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione corso e comunque per almeno 10 mesi;

- ulteriori recidive: l'interdizione dall'attività deve essere aumentata di 15 giorni e l'ammenda di € 10,00, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio.

137. Rifiuto a dirigere un incontro al quale l'Ufficiale di gara è stato designato:

- ammenda da € 10,00 a € 25,00;
- 1^a recidiva: ammenda da € 20,00 a € 40,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione corso e comunque per almeno 6 mesi;
- 2^a recidiva: ammenda di ulteriori € 30,00 a € 50,00, interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio.

138. Falsificazione del referto o della relazione:

- interdizione dall'attività da 1 anno a 2 anni, ammenda da € 30,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle fi delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

139. Comportamento volto ad alterare il risultato della partita:

- interdizione dall'attività da 2 anni a 3 anni e ammenda pari all'importo che la Struttura di Attività calcio deve ancora corrispondere a titolo di rimborso spese, comunque non inferiore a € 50,00, ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

GLOSSARIO

Adito (giudice): giudice al quale è rivolto il ricorso.

Adozione della decisione: atto con cui l'Organo disciplinare decide su un procedimento di sua competenza.

Avocazione: assunzione da parte di un Organo disciplinare di una procedimento disciplinare di competenza di altro Organo disciplinare.

Coattivo: costrittivo, obbligatorio, imposto dalle norme.

Collegio (disciplinare): Organo composto da due o più persone.

Commissione di fatto illecito: il compimento di un fatto illecito.

Consulta: Organo collegiale.

Contermine: ambito territoriale che ha i confini in comune.

Contraddittorio: discussione con possibilità per tutte le parti interessate di esporre le proprie tesi.

Decadenza: la conseguenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio che comporta l'impossibilità di azionare il relativo diritto.

Delegare: incaricare dell'esecuzione di determinati atti in propria sostituzione.

Deroga: eccezione.

Derogabile: che può essere modificato, innovato o escluso.

Determinare: indurre.

Edittale (pena): limiti minimi e massimi previsti dalla norma per la sanzione relativa a un illecito disciplinare.

Emanazione: emissione, adozione.

Equipollente: di valore ed efficacia identici.

Esecutività: capacità di un provvedimento di esplicitare i suoi effetti sanzionatori.

Esecuzione: l'atto o il complesso delle operazioni con cui si dà effetto a un provvedimento.

Esperimento (di formalità): attuazione delle formalità.

Fattispecie: previsione normativa di un fatto o atto avente rilevanza giuridica oppure fatto concreto regolato da norme.

Giurisdizione: potere di esercitare la funzione di valutazione sul rispetto delle norme attribuita a un Organo disciplinare.

Impugnazione: atto diretto a ottenere il riesame di un provvedimento. **Incidentale (giudizio):** avere qualificato come lecito o illecito un fatto non oggetto della decisione.

Incompatibilità: impossibilità di coesistenza tra diverse funzioni.

Indole: carattere individuato da aspetti essenziali e rivelatori.

Indulto: remissione condizionata della pena

Inficiare: compromettere definitivamente quanto alla validità o alla veridicità.

Instaurare: attivare un procedimento.

Istanza: richiesta.

Maggioranza assoluta: la metà più uno degli aventi diritto al voto. **Maggioranza qualificata:** un numero più alto di quello corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Maggioranza relativa: la metà più uno dei votanti presenti.

Mendace: fondato sulla falsità e sull'inganno.

Merito (esame del): questione di diritto sostanziale o di fatto sulla quale il Giudice è chiamato a pronunciarsi.

Monocratico: Organo disciplinare la cui facoltà di deliberare o giudicare è attribuita a una sola persona.

Notorio: di comune conoscenza.

Obiezione di coscienza: atteggiamento di chi rifiuta di compiere un servizio per convinzioni morali o religiose.

Ordinatorio (termine): termine indicativo entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso non ne comporta l'inaccoglibilità o la nullità.

Ordine del giorno: programma oggetto di decisione o di comunicazione. **Perentorio (termine):** termine entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso comporta la decadenza del relativo diritto e la conseguente nullità dell'atto medesimo.

Precetto: norma relativa al comportamento, espressa da un'autorità riconosciuta.

Premialità: si dice di ciò che è concesso a titolo di riconoscimento, premio. **Procedibilità:** esistenza delle condizioni perché un procedimento possa aver corso.

Qualificare (un fatto): inquadrare giuridicamente un fatto in una delle fattispecie previste dalle norme.

Reclamo: atto d'impulso finalizzato a promuovere una decisione di primo grado sul fatto oggetto di contestazione.

Reiterare o reiterazione: ripetere una o più volte.

Remissione (in termine): atto con il quale il giudice concede, nonostante la decorrenza del termine, di azionare il relativo diritto.

Responsabilità oggettiva: quella che porta a rispondere disciplinarmente per un fatto altrui.

Retroattivo: che ha effetto a decorrere da un tempo anteriore alla sua pubblicazione o emanazione.

Revisione: riesame.

Ricettizia (forma): modalità di inoltro di un atto o documento in forma tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario. **Ricorso:** atto d'impugnazione della decisione di un Organo disciplinare. **Ricusare o ricusazione:** istituto per cui uno dei soggetti di un procedimento può chiedere che il processo sia assegnato a un Giudice diverso da quello designato.

Rimozione: allontanamento da una carica.

Ritenzione (diritto): diritto ad incassare la somma altrui di cui si ha il possesso a soddisfazione di un credito.

Sanzione: pena prevista dalla norma a seguito della violazione della stessa .

Squalifica definitiva: sanzione non più impugnabile.

Tassativo: che non ammette eccezioni, deroghe o altre e diverse previsioni.

Termini: limiti di scadenze.

Termine ordinatorio o perentorio: vedi ordinatorio o perentorio.

Tipicità: caratteristica di una norma che non prevede diversa disciplina.